

COPIA

COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA
Provincia della SPEZIA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 5 Data 30-04-2022	OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA
-------------------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di aprile nei modi di legge nella SEDE COMUNALE alle ore 11:00 e ss.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, formalmente convocata per le ore 11:00 che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FIGOLI LORIS	Presente	MARSILI MATTEO	Presente
VILLA ROBERTO	Presente	PELLEGRINI ELISABETTA	Presente
TADDEI PAOLO	Presente	BARILARI VALTER	Presente
RAVECCA SILVIA	Assente	ERCOLANI MARTINA	Assente
CASTE' MASSIMO	Presente	Mazza Carlo	Assente
Brizzi Nicola	Assente	CAPPIELLO GIACOMO	Assente
RESICO FABIO	Assente		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor LORIS FIGOLI nella sua qualità di Sindaco – Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Signor Gustavo - Nicola Tomaselli. La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.
- il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ove richiesto, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente rende noto inoltre che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali nel corso della discussione, con il supporto di idonea dotazione strumentale, sono riportati su apposito supporto magnetico e trascritti integralmente così come riportato nel presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1 gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'individuazione del corretto metodo tariffario deve essere ispirata al principio del diritto ambientale comunitario "chi inquina paga", ribadito dalla Direttiva 2018/851/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018, emanata nell'ambito del Pacchetto Economia Circolare, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; il comma 1 dell'art. 14 (Costi) stabilisce in particolare che *"secondo il principio chi inquina paga, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti"*;
- dall'applicazione del suddetto principio discende che il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire di più, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento; nella stessa Direttiva 2018/851/CE, all'Allegato IV bis tra gli *"Strumenti economici e le altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti"* vengono esplicitamente indicati *"Regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati"*;
- l'art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI; il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- con il decreto ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati stabiliti i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che la modalità di raccolta dei rifiuti urbani attiva nel territorio del Comune di Riccò del Golfo di Spezia consente la misurazione puntuale della frazione residua e la conseguente attribuzione ad ogni singola utenza di una quota dei costi variabili commisurata alle quantità effettivamente conferite di rifiuto urbano residuo (RUR), risultando pertanto conforme ai requisiti minimi fissati dal sopra citato decreto ministeriale 20 aprile 2017 per la realizzazione di sistemi di tariffazione puntuale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2022 con la quale il Comune di Riccò del Golfo di Spezia ha approvato il passaggio dal regime tributario a un sistema di tariffazione corrispettiva puntuale del servizio integrato dei rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2022;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- in conformità a quanto disposto dalla norma di legge di cui al punto precedente e dalla sopra citata Delibera C.C. n. 30/2022, nel territorio del Comune di Riccò del Golfo di Spezia la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti AcamAmbiente S.p.A. – gruppo IREN;

DATO altresì atto che è necessario adottare un nuovo specifico Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva al fine di consentirne l'applicazione in luogo del tributo TARI a decorrere dal 1° gennaio 2022, così come stabilito dalla sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2022;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del "*Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva*", riportato all'**Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTE:

- la Deliberazione di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- la successiva Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 "*Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" e il relativo

allegato A denominato “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2”;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, a mente del quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTI:

- l'art. 151 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU serie generale n. 309 del 30/12/2021, che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per gli enti locali;
- l'art. 3 comma 5- sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per gli enti locali;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 30 aprile di ciascun anno il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa Corrispettiva;

RITENUTO pertanto doveroso procedere ad approvare il regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva entro il 30/04/2022;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 08/04/2022;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000 (atto prot. nr. 0005782 del 30/03/2022);

PRESO ATTO che la deliberazione di approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della L. 147/2013 e quella relativa alle tariffe del prelievo, non devono essere pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it), in quanto trattasi di prelievo di natura non tributaria;

PRECISATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali nel corso della discussione, acquisita idonea dotazione strumentale, sono riportati su apposito supporto magnetico (supp. C.C. 30/04/2022) e trascritti integralmente così come riportato nel presente verbale:

Sindaco: ora invece pongo alla discussione il terzo punto, che è "L'approvazione del regolamento per i rifiuti e la disciplina della tariffa dei rifiuti corrispettiva", di nuovo alla dottoressa Pellegrini.

Pellegrini: come, come anticipavo nel punto precedente la, il fulcro del lavoro per passare alla tariffa corrispettiva è stato anche quello di redigere un nuovo regolamento. Questo regolamento è stato largamente modificato e largamente discusso, nel senso che è stato necessario adeguare quello che era il nostro precedente Regolamento, che avevamo approvato nel 2019, sia inserendo quelli che sono tutti i nuovi criteri richiesti da Arera, che come sappiamo negli ultimi due anni è entrato proprio a far parte di quello che è, tutto ciò che riguarda la TARI e le tariffe richieste dal Comune, e sia stato necessario appunto adeguare quelle che erano le richieste della nostra Ditta di riferimento, ovvero Iren. In questo Regolamento si trova un po' di tutto, sia le parti più tecniche, ovvero quindi la disposizione, ovvero di quelli che sono i rifiuti, come vengono categorizzati, come vengono individuati, sia anche la parte più interessante, ovvero quella relativa al pagamento, perché da quest'anno non solo Iren diventa appunto nostra controparte nella richiesta della tariffa, bensì viene, diviene anche il colui che deve riscuotere la tariffa, è stato appunto importante effettuare una trasmissione di quelli che erano i nostri dati anagrafici, tutto il nostro, magari riusciamo nell'anagrafe a, modificando per far sì che Iren potesse emettere le proprie bollette, perché d'ora in poi si parlerà di bollette non è più un tributo, ma una vera e propria bolletta, e diciamo che poi, per il resto, siamo riusciti a mantenere una serie di categorie, ad esempio come le categorie delle varie riduzioni e le categorie di tutte le attività non domestiche, come l'anno prima. L'unica cosa che è cambiata, perché Iren appunto ha delle esigenze diverse rispetto a quelle che avevamo noi, oggi le attività turistiche ricettive che non hanno una partita IVA, ovvero quelle con il socio unico, diventano riconosciute come un'attività domestica, perciò anche la loro tariffa viene agevolata e viene cambiato il modo, appunto di, di riscossione. In tutto questo il regolamento è stato rifatto daccapo, abbiamo messo a, abbiamo controllato qualsiasi ipotesi, anche appunto con l'aiuto di Iren, però non presenta particolari modifiche rispetto a quello che già avevamo utilizzato, la parte più interessante, appunto, come dicevo prima, è che il passaggio alla corrispettiva richiede appunto l'utilizzo di un apposito mastello, indicato da un codice a barre, per ogni utenza presente nel territorio è stato conferito questo mastello e quando poi andremo a parlare delle tariffe nel prossimo Consiglio, per ogni mastello e quindi per ogni famiglia, quindi il numero di persone che abitano all'interno dell'abitazione eccetera, ci sono una serie di ritiri minimi che si possono effettuare, come per come funzionava per i sacchetti quando si eccede dal ritiro c'è una somma da dover versare in più, però per il resto si è mantenuta la solita identica metodologia di prima, ok.

Sindaco: passo la pratica al Dottore e metto ai voti.

Voti favorevoli? unanimità. Verifichiamo se c'è o non c'è l'immediata.

Con voti regolarmente espressi nr. 7 favorevoli, nr. 0 contrari, su nr. 7 Consiglieri presenti e nr. 7 votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere;

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. di approvare, per quanto in premessa, il “*Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIP)*”, riportato in **Allegato 1** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che il Regolamento di cui all’**Allegato 1** entra in vigore a decorre dal 1 gennaio 2022;
4. di dare atto che le misure tariffarie saranno approvate entro i termini di legge al momento vigenti ad oggi 30 aprile 2022, con separato atto consiliare, sulla base del PEF 2022 validato dalla Provincia della Spezia in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 363/2021, e successivi provvedimenti attuativi;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani nonché gestore della riscossione;
6. di pubblicare il testo della presente Deliberazione e del relativo Regolamento sul sito informatico comunale della trasparenza.

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA

IL PRESIDENTE
F.to LORIS FIGOLI

Il Segretario Comunale
F.to Gustavo - Nicola Tomaselli

Il Consigliere Anziano
F.to MARSILI MATTEO

Dalla suesesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 124 D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 21-05-2022

Il Segretario Comunale
F.to Gustavo - Nicola Tomaselli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi:
dal 21-05-2022 al 05-06-2022 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il 31-05-2022 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento**
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3. Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche**
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**
- Art. 5. Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva**

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARIP**
- Art. 7. Soggetti obbligati al pagamento**
- Art. 8. Esclusioni dall'applicazione della Tariffa corrispettiva**
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 10. Superfici assoggettabili a Tariffa**

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costi del servizio**
- Art. 12. Determinazione della tariffa**
- Art. 13. Articolazione della tariffa**
- Art. 14. Periodi di applicazione della Tariffa e regole sulle dotazioni**
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche**
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 19. Scuole statali**
- Art. 20. Tariffa giornaliera**
- Art. 21. Tributo provinciale**

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22 Riduzioni ex lege**
- Art. 23 Riduzioni per raccolta differenziata – compostaggio domestico**
- Art. 24. Riduzioni facoltative**
- Art. 25. Riduzioni per il riciclo e recupero (uscita dal servizio pubblico)**
- Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni**
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

TITOLO V - COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI, RISCOSSIONE E SANZIONI

- Art. 28 Termini, decorrenza e contenuto delle comunicazioni**
- Art. 28/ bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**
- Art. 29. Modalità di fatturazione e versamento**
- Art. 29 bis. - Dilazione del pagamento**
- Art. 30. Verifiche e controlli**

- Art. 31. Sanzioni**
- Art. 32. Interessi**
- Art. 33. Rimborsi**
- Art. 34 . Contenzioso e autotutela**
- Art. 35 . Termini di prescrizione**

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36. Informazioni e banche dati**
- Art. 37 . Trattamento dei dati personali**
- Art. 38 . Clausola di adeguamento**
- Art. 39. Disposizioni transitorie e finali**

ALL. A - Categorie di utenze non domestiche.

ALL. B - Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Riccò del Golfo di Spezia della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (di seguito TARIP, tariffa rifiuti corrispettiva), in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s. m. i, dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rispettivamente con delibere n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e successive integrazioni salvo diversamente previsto da norme di legge in deroga vigenti nell'anno d'imposizione, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, e le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale di igiene urbana e Gestione dei Rifiuti in quanto e se compatibili;

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Si definisce rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quelli indicati all'art. 183, comma 1 lettera b-ter e riportati all'art.4 comma 2 del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Gestione dei rifiuti;

3. Sono **rifiuti speciali** quelli definiti dall'art. 184 comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e riportati all'art.4 comma 3 del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Gestione dei rifiuti; si intendono per rifiuti urbani quelli specificati dall'art. 8 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

4. Sono considerati "**pericolosi**" i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'all. D della parte quarta del D. Lgs 152/2006;

5. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei **rifiuti urbani**, le attività di spazzamento, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti

vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, se avviati al compostaggio, dei rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dei rifiuti di origine cimiteriale.

6. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti; esso si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

7. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto residuo non recuperabile (RUR) conferito ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva.

8. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio stipulato con il Gestore e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 3. Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Sono considerati rifiuti urbani i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato B prodotti dalle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie di attività di cui all'allegato A al presente regolamento;

2. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile ad eccezione delle imprese agricole che esercitano attività connesse aventi le medesime caratteristiche delle attività elencate nell'allegato L-quinquies ad es: ristoranti, trattorie, alberghi con o senza ristorazione, agriturismi le quali rientrano nella fattispecie di cui all'art. 9 comma 5; In particolare: :

- Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari;

- Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

3. Attività non elencate, ma simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle riportate al comma 1, si considerano comprese nella categoria a cui sono analoghe.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'art. 2 del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti;

2. I rifiuti **speciali** non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 5. Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva

1. Con riferimento alle utenze la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale, la Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore");

2. Per le utenze che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'utenza stessa, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Nei casi indicati al comma 2 del presente articolo il servizio di gestione dei rifiuti è posto a carico del Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARIP

1. Presupposto per l'applicazione della TARIP è il possesso, la detenzione o l'occupazione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si definiscono:

- **possessore** colui che esercita un potere di fatto sull'immobile espressione di una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali
- **detentore** colui che possa disporre del bene di cui altri sia possessore
- **occupante** colui che utilizza il locale *sine titulo*.

2. Ai fini del presente Regolamento, assunte tutte le definizioni di cui alle norme vigenti in materia, si intendono per:

a) suscettibilità a produrre rifiuti urbani l' idoneità del locale o area scoperta in relazione all'uso a cui è adibito di produrre rifiuti urbani per cui il fatto generatore del prelievo sorge oltre che per il possesso o detenzione anche per la idoneità di produzione di rifiuti per cui si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati

b) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Sono tali le unità immobiliari o porzioni di esse destinate ad uno specifico utilizzo (abitativo, commerciale, produttivo, di servizi)) dotate di specifica autonomia funzionale.

c) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentino la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative.

d) aree scoperte operative. Aree esterne per le quali vi è un collegamento funzionale in relazione all'attività svolta nel locale tassabile. L'operatività deve essere vista come suscettibilità a produrre rifiuti ulteriore rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque una ulteriore estensione dell'attività svolta. Ne sono esempio le tettoie esterne, i parcheggi dei dipendenti, le strade di collegamento e i camminamenti. *Sono Tali aree sono computate ai fini della tassazione.*

Si specifica che:

per le utenze domestiche, rientrano tutti i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze, nonché altri locali utilizzati quali cantine, garages etc. assoggettati a tariffa che non costituiscono pertinenze di civili abitazioni già soggette a tariffazione. Si considerano pertinenze di civile abitazione (soggetti alla sola quota fissa della tariffa) i locali utilizzati quali cantine, garage, locali di deposito situati ad una distanza inferiore a **800 mt.** dalla civile abitazione soggetta a tariffazione.

per le utenze non domestiche, rientrano tutti i locali ed aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli o simili, diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'allegato A

3. Sono escluse dalla TARIP le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo

5. La presenza di mobili o macchinari e l'attivazione anche di un solo dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono.

6. Il tributo è dovuto altresì per locali ed aree utilizzate o occupate anche se prive di servizi a rete attivi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di eventuale acquisizione della residenza anagrafica.

7. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali comunque denominati. Esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte operative

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

8. Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta ordinariamente esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva.

Art. 7. Soggetti obbligati al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene/occupa a qualsiasi titolo o anche senza titolo specifico i locali e le aree assoggettabili a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti **in solido** all'adempimento dell'**unica obbligazione pecuniaria**.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la comunicazione di cui al successivo art. 28 ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;

b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la comunicazione di cui al successivo art. 28 ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Per i locali e le aree ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione, superficie) il quale è obbligato a denunciare oltre al numero degli occupanti anche le eventuali variazioni di superficie e destinazione d'uso. Anche per alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria, turistica o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il

proprietario o il titolare di altro diritto reale su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive gestite in forma imprenditoriale secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 12 novembre 2014, n. 32, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Ai locali e alle aree destinati allo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale e senza fornitura di servizi aggiuntivi si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica, secondo le modalità specificate al successivo articolo 16.

10. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 28, iniziale, di variazione o di cessazione, relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

11. Per le utenze domestiche in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

12. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.

13. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

14. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

15. Per i centri commerciali, fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 10, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 28 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

Art. 8. Esclusioni dall'applicazione della Tariffa corrispettiva

1. Sono escluse dall'applicazione della Tariffa corrispettiva per i Rifiuti:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi. Sono ricomprese le aree coperte di altezza inferiore a 150 cm. Sono considerate aree coperte oltre a quelle coperte da tetto o tettoia, anche i poggioli o terrazze interclusi fra i muti (su 3 lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggioli del piano superiore) del fabbricato comunemente definiti logge.

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, quindi con esclusione di garages, ripostigli, locali di deposito, cantine e tettoie, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici

servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono altresì escluse le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, gas, altri servizi) per cui non è possibile la cessazione autonoma, in tale caso oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Gestore si riserva di effettuare controlli;

b) la parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

c) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

e) locali e aree di fatto non utilizzati, a seguito del rilascio, anche in forma tacita, di licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque fino alla data di inizio dell'occupazione e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

f) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione e arre non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

i) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retraibili, da ascensori o montacarichi;

l) locali, esclusi quelli ad uso abitativo, ad uso domestico, quali garages, ripostigli, locali di deposito, cantine, tettoie, etc., vuoti e di fatto non utilizzati e locali utilizzati esclusivamente come: legnaie, fienili, locali per ricovero animali (stalle, pollai, etc.) e simili depositi agricoli, questi ultimi non configurabili come locali di deposito in genere in quanto utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola. Le suddette condizioni devono essere documentalmente comprovate.

m) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

n) aree adibite a verde e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

o) i plateatici di pubblici esercizi e le occupazioni di suolo pubblico, già soggette al canone di cui all'art. 1 comma 816, della Legge n. 160/2019, salvo i casi di cui al successivo art. 20;

p) le aree e le superfici occupate dai cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

q) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge n. 179/2002). In particolare sono esclusi dall'applicazione della tariffa le stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, mentre sono assoggettati gli uffici, i magazzini e i locali uso deposito, le sale di aspetto e i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli per i quali si rende applicabile l'esclusione dall'applicazione della tariffa;

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella comunicazione obbligatoria di cui all'art. 28, originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo la Tariffa corrispettiva verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle eventuali sanzioni.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tariffabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) del medesimo comma producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dal computo delle superfici tariffabili delle utenze non domestiche in cui sono ricomprese; con riferimento alle medesime utenze restano invece assoggettabili a tariffa le superfici (mense, servizi, uffici, etc..) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali individuate dal sopra citato art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006.

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia prima o dei semilavorati, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (mense, servizi, uffici, ecc) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

5. Relativamente alle attività di cui al comma precedente per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dall'applicazione della Tariffa, la superficie assoggettabile è calcolata forfaitariamente, applicando alle superfici dei locali in cui vengono prodotti rifiuti speciali la cui percentuale di abbattimento è la seguente:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE – INCISORIE – SERIGRAFIE – LABORATORI FOTOGRAFICI – ELIOGRAFIE	20%
FALEGNAMERIE – ALLESTIMENTI - PROD. MATERIALE PUBBLICITARIO – MATERIE PLASTICHE	20%
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI – ELETTRAUTO – GOMMISTI	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE-CERAMICHE-SMALT	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA – METALMECCANICA	40%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
AUTOSERVIZI – AUTOLAVAGGI – AUTORIMESSAGGI	10%
CANTIERI NAVALI	20%
MARMISTI E LAPIDEI	30%
LAVORAZIONE PRODOTTI ANIMALI PER ALIMENTAZIONE	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 sono altresì escluse dall'assoggettamento a tariffa, in quanto non idonee a produrre rifiuto urbano, le aree dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di attività produttive/industriali, intendendo per tali quelle occupate da materie prime e/o merci direttamente impiegabili nel processo produttivo e prive di imballaggi fermo restando l'assoggettamento delle aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati;

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella comunicazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.)

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree escluse, ai sensi del presente articolo, dalla superficie assoggettata a Tariffa, la Tariffa corrispettiva verrà applicata anche a tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle eventuali sanzioni applicabili.

Art. 10. Superfici assoggettabili a Tariffa

1. Fino alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale verrà attestato l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi una sola volta rispetto alla sua proiezione in pianta. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 28, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale

dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad es: planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, ovvero da misurazione diretta). Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione;

3. Ai fini dell'applicazione della TARIP, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi. In ogni caso il soggetto obbligato al pagamento della tariffa è tenuto a presentare la comunicazione, di cui al successivo articolo 28, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della Tariffa dovuta.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costi del servizio

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi d'uso del capitale e di quelli operativi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972.

3. I costi del servizio, determinati ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, sono rappresentati nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione di accompagnamento. Tali documenti, redatti dal Gestore e debitamente integrati e validati dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA, sono trasmessi annualmente al Comune in tempo utile per la deliberazione del bilancio di previsione, al fine di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe.

4. Entro la data concordata tra le parti, il Comune trasmette all'Ente Territorialmente Competente i dati relativi ai costi eventualmente sostenuti dal Comune stesso, al fine di consentirne la tempestiva integrazione nel Piano Finanziario. Il riaddebito di tali costi al Gestore è effettuato con cadenza semestrale entro la fine dell'anno di competenza, secondo modalità conformi alla normativa fiscale vigente.

5. L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale. Nelle more del definitivo esame da parte dell'Autorità i costi definiti dal PEF validato dall'Ente territorialmente competente sono assunti come base di riferimento per l'adozione da parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe.

6. I crediti divenuti inesigibili sono riconosciuti integralmente al Gestore attraverso la tariffa, quali elementi di costo nella voce CCDa dei costi comuni così come previsto all'art. 11.1 all. A del MTR-2 nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti per i quali il Gestore della riscossione dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La TARIP è applicata in base a tariffe commisurate ad anno solare. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportati agli art. 15 e 17 del presente Regolamento.
2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento utilizzati per il calcolo delle tariffe sono commisurati alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. In tale deliberazione sono altresì determinati tutti i coefficienti e i parametri necessari alla definizione dell'articolazione tariffaria, ivi compreso il valore del peso specifico dei rifiuti riferiti alla frazione residua non recuperabile.
4. Nella medesima deliberazione il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni previste dal presente Regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.
2. La quota variabile della tariffa è ulteriormente suddivisa nelle seguenti componenti:
 - a) Quota variabile calcolata (QuVC), destinata alla copertura delle rimanenti voci di costo variabile del PEF, e determinata secondo i criteri di cui ai punti 4.2 e 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) La riduzione sulla quota variabile calcolata (QuVC) a fronte della misurazione puntuale
 - c) Quota variabile misurata (QuVM), destinata alla copertura delle voci di costo del PEF relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non recuperabili, e rapportata proporzionalmente alla quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza;
3. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 14. Periodi di applicazione della Tariffa e regole sulle dotazioni

1. La TARIP è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione di pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente comunicata.
3. Se la comunicazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione di cui all'art. 28, se dovuta, sia prodotta

entro i termini prescritti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione della quantità di rifiuto urbano residuo, ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato, la quantità di RUR conferita al servizio pubblico per ciascun utente nel periodo in cui i dati risultano indisponibili è desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nei periodi di pari durata immediatamente antecedenti e successivi.

6. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può essere istituito un rimborso spese forfettario in carico all'utente riferito al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione delle spese forfettarie verrà stabilita con delibera di approvazione delle tariffe.

7. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori e delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.

8. In assenza delle condizioni di cui al comma 7, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della quota fissa, della quota variabile calcolata e della quota variabile misurata relativa ai volumi minimi previsti per la sua categoria tariffaria con contenitori da 40 lt per le utenze domestiche e 120 lt per le utenze non domestiche;

9. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salvo espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al gestore entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le modalità indicate dal Gestore; in caso di mancata riconsegna verranno addebitate le spese forfettarie di cui al comma 6. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione avvenuti dopo la data di cessazione fino al giorno della relativa restituzione al Gestore.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile calcolata (QuVC) della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota fissa e della quota variabile calcolata della tariffa per le utenze domestiche, rispettivamente denominati Ka e Kb, sono determinati ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.
4. La riduzione sulla quota variabile calcolata (QuVC) a fronte della misurazione puntuale è determinata ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.
5. La quota variabile misurata (QuVM) della tariffa applicata alle utenze domestiche è determinata sulla base della misurazione in termini volumetrici della quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza. Per ogni svuotamento si considera conferita l'intera volumetria del contenitore esposto, anche qualora lo stesso sia riempito solo parzialmente.
6. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile misurata almeno

in ragione dei volumi minimi stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito nelle fatture dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito a conguaglio nella prima fattura dell'anno successivo.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, per almeno sei mesi nell'anno solare che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa/studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche
 - a) condotte da persone fisiche non residenti anagraficamente nell'immobile ed aventi residenza anagrafica in altro Comune;
 - b) condotte da utenti residenti all'estero (iscritti AIRE e non)
 - c) a disposizione da parte di soggetti residenti in altro immobile sito sul territorio comunale
 - d) a disposizione di persone giuridiche, occupati da soggetti non residenti (per i quali, salvo il caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno il soggetto passivo è l'occupante persona fisica);in mancanza di specifica indicazione, salvo prova contraria, nella dichiarazione di cui all'art. 28 il numero degli occupanti viene stabilito in numero pari a 2 (DUE). Resta ferma la possibilità, per il Gestore, di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche, associazioni, enti, prive nel comune di utenze domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità con l'addebito della sola quota fissa.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Per le utenze domestiche di civile abitazione con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, il numero degli occupanti è fissato in 1 (UNA) unità.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dal giorno dell'effettiva variazione.
9. Per le unità abitative a destinazione residenziale (ossia dove c'è un nucleo residente) utilizzate per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva in forma non imprenditoriale la tariffa è calcolata con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, come stabilito nei precedenti commi, maggiorato di 2 componenti.

10. Per le unità abitative non residenziale (ossia dove non c'è un nucleo residente) utilizzate per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva in forma non imprenditoriale la tariffa è calcolata stabilendo il numero degli occupanti pari a 4 (QUATTRO).
11. Le utenze domestiche sono classificate in SEI categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti;

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La quota variabile calcolata (QuVC) della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota fissa e della quota variabile calcolata della tariffa per le utenze non domestiche – rispettivamente denominati Kc e Kd –, sono determinati ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.
5. La riduzione sulla quota variabile calcolata (QuVC) a fronte della misurazione puntuale è determinata ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.
6. La quota variabile misurata (QuVM) della tariffa applicata alle utenze non domestiche è determinata sulla base della misurazione in termini volumetrici della quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza, per ogni svuotamento si considera conferita l'intera volumetria del contenitore esposto, anche qualora lo stesso sia riempito solo parzialmente.
7. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario di cui all'art.11 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile misurata almeno in ragione delle vuotature minime stabilite per ogni classe di attività dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito nelle fatture dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle vuotature eccedenti i minimi viene inserito a conguaglio nella prima fattura dell'anno successivo.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.I.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti

previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se le stesse presentano diversa destinazione d'uso (es: superficie di vendita, deposito/magazzino, ufficio etc). Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 15 mq;

7. Le utenze non domestiche, momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi) sono soggette alla categoria 4 (esposizioni, autosaloni) di cui all'allegato A.

8. I locali adibiti esclusivamente a magazzini e deposito materiali di utenti che non esercitano la loro attività sul territorio comunale sono soggette alla categoria 4 (esposizioni, autosaloni) di cui all'allegato A;

9. Ai fini del presente articolo devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgano attività commerciale;

10. Devono altresì considerarsi associazioni anche i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria, esclusivamente per le superfici destinate alle attività istituzionali, distinguendosi queste ultime da quelle eventualmente destinate alla locazione o allo svolgimento di attività commerciali, soggette a corrispettivo anche se pari alla semplice copertura totale o parziale delle spese sostenute. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile. In assenza della citata richiesta all'utenza sarà applicato quanto previsto al comma 14 del presente articolo.

11. I circoli privati affiliati che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla categoria 02 (associazioni etc.) dell'allegato A;

12. I circoli privati affiliati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla categoria 02 (associazioni etc.) dell'allegato A per le superfici effettivamente dedicate ad attività ricreative e alla categ. 17 di cui all'allegato A per le superfici ove viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati, e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile;

13. I circoli con licenza di pubblico esercizio, per le superfici indicate nelle relative licenze, saranno computati nelle categorie corrispondenti a tali pubblici esercizi.

14. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

15. Le Locande, gli affittacamere, gli A.A.U.T., le Case Vacanza, i B.& B. svolti in forma imprenditoriale, vengono classificati come sottoclassi della categoria "Alberghi senza ristorazione" giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/08/2015 e della conseguente nota IFEL del 15/03/2016;

16. Ai B.& B. e Affittacamere ove l'attività, in forma imprenditoriale, sia svolta nell'appartamento di residenza anagrafica viene applicata la tariffa dell'utenza non domestica n.6 "Alberghi senza ristorazione" sottoclasse D nella parte di abitazione a tal fine destinata. Per la restante parte viene applicata la tariffa relativa all'utenza domestica.

17. Agli A.A.U.T. ove l'attività, in forma imprenditoriale, sia svolta nell'appartamento di residenza anagrafica viene applicata unicamente la tariffa dell'utenza non domestica n.6 "Alberghi senza ristorazione" sottoclasse D.

18. Gli agriturismi vengono classificati come sottoclassi delle categorie "alberghi con ristorazione" e "alberghi senza ristorazione" a seconda che offrano o meno tale servizio. Nel caso in cui il titolare dell'attività stabilisca la residenza anagrafica nella struttura ricettiva agrituristica viene applicata la tariffa dell'utenza non domestica n. 6 "aAlberghi senza ristorazione" sottoclasse D o n. 5 "Alberghi alberghi con ristorazione" sottoclasse B, nella parte di unità immobiliare a tal fine destinata. Per la restante parte viene applicata la tariffa relativa all'utenza domestica.

Art. 19. Scuole statali

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n.248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008 non sono soggette all'applicazione della Tariffa corrispettiva per i rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo è trasferito dal Comune al Gestore entro 60 giorni dall'accredito secondo modalità conformi alla normativa fiscale vigente...

3. Ai fini dell'articolazione tariffaria, la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi riportati nel Piano Economico Finanziario.

Art. 20. Tariffa giornaliera

1. La TARIP si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria senza procedere alla misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo prodotte e conferite.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. L'importo della TARIP dovuta è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la tariffa giornaliera relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita dal canone unico mercatale di cui all'art 1 comma 837 della medesima legge n. 160/2019.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

6. L'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'art. 28 è assolto con il pagamento della Tariffa, da effettuarsi entro la data di scadenza indicata nella fattura.

7. La TARIP giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 4 euro.

8. Alla TARIP giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 lett. a) e b) (riduzioni ex lege- inferiori livelli di prestazione del servizio), 25 (riciclo) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le

riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 lett. c) e per utenze non stabilmente attive di cui all'art. 24 lett. b.1;

9. L'Ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche è tenuto a trasmetterne comunicazione al Gestore della riscossione.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tariffa annuale.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti tenuti al pagamento della TARIP, compresi i soggetti tenuti a versare la Tariffa giornaliera di cui all'art. 20 del presente Regolamento, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura massima del 5 per cento della Tariffa corrispettiva, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia. La TEFA è riscossa dal Gestore il quale provvede a riversare alla Provincia gli importi riscossi a tale titolo.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 Riduzioni ex lege

Le seguenti riduzioni sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero del maggior corrispettivo dovuto, con applicazione delle sanzioni di legge:

- a) **Per i casi di disservizio:** L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la quota massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.
- b) **Per zone non servite:** Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la riduzione della Tariffa (sia quota fissa che variabile non misurata) è pari al 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 800 mt dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta) per il solo rifiuto secco residuo. La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
- c) **A partire dall'anno 2021** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, è dovuta in misura ridotta di due terzi. La suddetta riduzione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare di cui sopra, ove a loro volta non siano locate o date in comodato d'uso a terzi.

Art. 23 Riduzioni per raccolta differenziata – compostaggio domestico

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Quote di costi corrispondenti alla riduzione sono spostate dall'utenza Domestica all'Utenza non Domestica in quanto la funzionale raccolta differenziata oltre che evitare la ecotassa regionale determina minori costi per lo smaltimento e maggiori introiti per il riutilizzo che vanno a beneficio complessivo con minori costi da coprire con il gettito. In particolare:

- a) Per le utenze domestiche che possiedono un'area annessa all'unità immobiliare di almeno mq. 30 tenuta a verde non pavimentata, con esclusione delle aree verdi condominiali, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione, del 10% della quota variabile calcolata (QuVC) della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza di iscrizione all'Albo dei compostatori istituito dall'anno 2018, da presentarsi entro il termine del 31 dicembre al Comune, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico a partire dall'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio entro 60 gg. dalla data di cessazione.
- b) La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica della "compostiera" con un volume massimo di mc. 1 da cui si possa rilevare l'effettiva installazione "in loco".
- c) Non sono considerate, ai fini della agevolazione di cui al presente comma, forme di compostaggio difformi da quelle previste dall'art.18 comma 3 lett. a) del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
- a)
- ~~b)~~ La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica della "compostiera" con un volume massimo di mc. 1 da cui si possa rilevare l'effettiva installazione "in loco".
- ~~c)~~ Non sono considerate, ai fini della agevolazione di cui al presente comma, forme di compostaggio difformi da quelle previste dall'art.18 comma 3 lett. a) del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
- d) Il Comune può disporre accessi e verifiche per il controllo sull'effettivo uso della compostiera e sul mancato utilizzo del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica. Qualora dai controlli emerga il mancato utilizzo della compostiera e/o il conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta domiciliare, la riduzione verrà revocata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.
- e) Per ogni compostiera utilizzata compete l'agevolazione per una sola unità abitativa.

Art. 24. Riduzioni facoltative

a) Riduzioni per le utenze domestiche

Sono previste le seguenti riduzioni o agevolazioni facoltative, da stabilirsi con deliberazione C.C. di approvazione delle tariffe per le utenze domestiche:

1. 15% nella parte fissa e nella parte variabile calcolata, per le unità immobiliari adibite a civili abitazioni provviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo tenute a disposizione sia da soggetti residenti in altra abitazione sul territorio comunale che da soggetti non residenti.
2. 15% nella parte fissa e nella parte variabile calcolata sulla quota fissa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 22 lettera c).
3. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini):
 - a) Per l'utenza domestica residente nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti residenti di età inferiore a 36 mesi, o che abbiano bambini in affido sempre di età inferiore a 36 mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della Tariffa così determinata:

- b) Alle utenze domestiche con bambini residenti di età inferiore a 36 mesi viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione.
 - c) Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
 - d) La riduzione di cui alla lettera a) è riconosciuta a fronte degli aggiornamenti anagrafici senza nessun onere dichiarativo per l'utente.
 - e) La riduzione per i bambini in affido viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.
4. Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario/emergenziale:
Per l'utenza domestica residente in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa così determinata:
- a) Alle utenze domestiche con soggetti residenti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione.
 - b) La riduzione di cui al comma 5 lettera a è riconosciuta su richiesta dell'utente e sarà concessa previa presentazione di apposita istanza. La richiesta dovrà essere presentata al Comune.
 - c) In caso di cessazione dell'utilizzo dei presidi sanitari l'utente dovrà presentare la dichiarazione della cessazione dell'agevolazione.
5. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale (ex art. 183 comma 1 lettera cc D.Lgs 152/2006 e D.M. 08 aprile 2008) l'Ente può stabilire, con deliberazione C.C. di approvazione delle tariffe una riduzione della quota variabile fino ad un max del 15%. Si definisce **centro di Raccolta**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento

b) Riduzioni e tariffe agevolate per le utenze non domestiche

b.1) tariffe agevolate per particolari utenze non domestiche

Giusta sentenza n. 16972 del 19/08/2015 della Corte di Cassazione e relativa nota IFEL del 15/03/2016 è prevista una riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile calcolata per le locande, gli affittacamere, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, le case vacanze e i Bed & Breakfast, attività svolte a livello imprenditoriale, collocate nella categoria "Alberghi senza ristorazione" od "alberghi con ristorazione".

Giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19 febbraio 2019 è altresì prevista una riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile calcolata per gli agriturismi, collocati nelle categorie "alberghi senza ristorazione" od "alberghi con ristorazione"

b.2) Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive

- a) E' prevista una riduzione, nella parte fissa e nella parte variabile calcolata, del 15% per quelle utenze adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché **non superiore a 183 giorni** nell'anno solare. La medesima riduzione per uso stagionale o non continuativo è

altresì applicata nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in Ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad es: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) con giorni massimi di apertura annua **non superiori a 220**, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività

- b) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui alla precedente lettera a) risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo e recupero (uscita dal servizio pubblico)

A) RICICLO (art.1 c. 649 L. 147/2013)

1. Ai produttori di rifiuti urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti, è applicata una riduzione così determinata:

- a) Per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta, per la sola quota variabile non misurata, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al riciclo medesimo.
- b) La quota variabile non misurata della tariffa non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.
- c) La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.
- d) Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente da presentare annualmente entro il 31 di Gennaio dell'anno successivo.

B) RECUPERO (art. 3 c.12 del D.Lgs 116/2020)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai precedenti artt. da 22 a 25 garantendo la copertura del costo attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
2. Il Comune rimborsa al Gestore del servizio il costo delle agevolazioni di cui al comma 1, ponendolo a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art.1, comma 660, della Legge 147/2013;
2. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, può accordare l'esenzione, di cui al precedente comma 1, dal pagamento totale o parziale della tariffa. L'esonero è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile dei servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente,
4. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono, sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato.

In nessun caso, la somma di più riduzioni ed agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 60% del corrispettivo dovuto.

TITOLO V - COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI, RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 28 Termini, decorrenza e contenuto delle comunicazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della TARIP ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7 del presente Regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dallo stesso, ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa;
- b) la sussistenza delle condizioni di esclusione dall'applicazione della Tariffa e/o delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni della stessa;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni di esclusione dall'applicazione della Tariffa e/o delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione deve essere presentata al Gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 30 giorni dalla data di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa. Deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. La mancata sottoscrizione della comunicazione non comporta la sospensione dell'emissione delle fatture di pagamento. Della presentazione è rilasciata

apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica anche certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARIP, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati comunicati da cui consegue un diverso ammontare della TARIP. In caso contrario la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3.

6. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi di colui che effettua la comunicazione (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- b) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC se posseduta;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie assoggettabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione).
- h) il numero dei componenti inclusi i dimoranti stabilmente.

7. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto obbligato (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., SDI, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi di colui che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC;
- d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione.).

8. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 3, la posizione viene chiusa a decorrere dalla data di presentazione, ovvero, se anteriore, dalla data in cui la tariffa è dovuta dal nuovo soggetto subentrante. Analogamente, anche nei casi di omessa presentazione della comunicazione di cessazione la posizione viene chiusa a decorrere dalla data di eventuale subentro di un nuovo soggetto obbligato.

9. La tardiva comunicazione di elementi che danno luogo a una diminuzione di tariffa comporta unicamente l'applicazione della diminuzione a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione stessa e non dà luogo a rimborsi. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa producono invece effetti a decorrere dal giorno in cui si sono verificate, a prescindere dalla tempestività della comunicazione.

10. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

11. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco

degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

12. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

13. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

14. Le riduzioni con obbligo di denuncia annuale debbono essere comunicate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

15. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 31 del presente Regolamento.

Art. 28 /bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 25 lett. B del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore, e per conoscenza al Comune, utilizzando il modello predisposto dal Gestore stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tariffa Rifiuti.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Gestore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, provvederà al distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore, e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello, da presentare tramite PEC al Gestore [ufficio competente], a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti

urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha (hanno) effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

8. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

10. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Gestore e per conoscenza al Comune mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

Art. 29. Modalità di fatturazione e versamento

1. il Gestore, emette due fatture semestrali;

a) con la prima fattura è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno, nel rispetto delle regole di determinazione della tariffa;

b) con la seconda fattura è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio - dicembre.

2. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture relative alle rate della Tariffa Corrispettiva per i rifiuti comprensive di IVA nella misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza, le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti corrispettiva, IVA e tributo provinciale. Alle fatture è allegato un prospetto informativo redatto in conformità alle disposizioni della Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019.

3. Le fatture sono inviate in formato cartaceo al domicilio fiscale del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. Alternativamente, su richiesta del titolare dell'utenza la spedizione può avvenire anche tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. Con riferimento alle utenze non domestiche, le fatture possono essere spedite via PEC anche senza richiesta da parte dell'interessato. Le fatture sono inoltre disponibili all'interno dello sportello online del sito del Gestore, nonché consultabili e scaricabili dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "Cassetto fiscale"). Poiché l'accessibilità delle fatture risulta comunque garantita attraverso i canali di cui al periodo precedente, il mancato recapito della copia cartacea non esonera l'utente dall'obbligo di versare la Tariffa alle scadenze previste.

4. Il pagamento della TARIP da parte dell'utente dovrà essere effettuato al Gestore secondo le modalità specificate nel prospetto informativo allegato alla fattura.

5. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica o per importi superiori alla media delle fatture relative ai 24 mesi precedenti è possibile richiedere la rateizzazione della fattura;

6. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

7. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Gestore può avvalersi delle facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

8. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, la fatturazione è effettuata in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

9. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, invia un sollecito con il quale ricorda e richiede il pagamento della fattura scaduta. Trascorsi ulteriori 30 giorni solari dalla data del sollecito, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale maggiorato di DUE punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.

10. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'art. 31

Art. 29 bis. - Dilazione del pagamento

Il Gestore, su richiesta dell'utente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il pagamento della Tariffa.

Entro la data di scadenza della fattura della rata di acconto o di saldo, l'utente può fare richiesta di poter pagare il 50% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in 2 rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza della fattura di pagamento successivo. La rateizzazione viene concessa, per la fattura, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singole fatture di importo superiore ad euro 100,00;
- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singole fatture di importo superiore ad euro 500,00.

Art. 30. Verifiche e controlli

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo IV.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente;

f) richiedere questionari informativi all'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi.

Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 31.

Art. 31. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. 267/2000, le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, articolate come nella tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo sopra indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

Violazione	Sanzione		
	Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
Omesso o parziale versamento	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati
Omessa comunicazione di attivazione o variazione dell'utenza	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
Infedele comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Mancata comunicazione del venir meno delle condizioni di riduzione	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Omessa comunicazione di cessazione dell'utenza	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Inosservanza delle richieste di cui all'art. 34 co. 3, e altre violazioni al presente Regolamento	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00

2. Compete al Gestore l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento, e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente,

3. Le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche

nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni sono destinate alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo nell'arco dell'anno solare, si possono applicare, oltre alla parte fissa e alla parte variabile non misurata, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali, in conformità alle disposizioni dell'art 1, comma 802, della Legge n. 160/2019.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, nella fattura contenente il conguaglio del periodo in corso.

2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

4. Sulle somme rimborsate spettano all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto. I rimborsi derivanti da conguagli ordinari e da procedimenti effettuati d'ufficio non danno luogo al conteggio di interessi.

Art. 34 . Contenzioso e autotutela

1. Le controversie relative alla Tariffa corrispettiva per i rifiuti sono devolute alla cognizione del Giudice Ordinario.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

Art. 35 . Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento della Tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi di cui all'art. 32 del presente Regolamento deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

2. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Informazioni e banche dati

1. Il Comune rende disponibili al Gestore le banche dati necessarie alla gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alle banche dati dell'anagrafe della popolazione residente, del tributo sui rifiuti, delle autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche.
2. A sua volta il Gestore garantisce al Comune l'accesso alle informazioni presenti nella propria banca dati della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche al fine di consentire il controllo sulla regolare attività di riscossione della TARIP. Analogo accesso sarà garantito dal Gestore della riscossione per quanto attiene la propria banca dati tari relativa alla riscossione dei crediti TARIP.
3. Il Comune e il Gestore possono definire con apposita convenzione le modalità di accesso reciproco alle banche dati, ovvero la periodicità e le modalità di trasmissione delle stesse.
4. Con riferimento alla gestione della Tariffa corrispettiva, i sistemi informativi utilizzati devono essere conformi ai requisiti di cui all'art. 3 del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e deve in particolare garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati gestiti.

Art. 37 . Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali come definito dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "General Data Protection Regulation" (GDPR) è il Gestore.
3. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR). Tali dati non possono essere in alcun modo diffusi e sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della Tariffa corrispettiva.
4. Il Gestore può effettuare comunicazioni dei dati trattati, nei limiti concessi dalla normativa vigente, ad Autorità di regolazione e ad Enti di controllo.

Art. 38 . Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria e regolatoria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Le attività di accertamento, riscossione e rimborso dei prelievi, per i quali non siano decorsi i termini di decadenza o prescrizione, continuano ad essere effettuate anche successivamente a tale data dal Comune di Riccò del Golfo di Spezia, nelle forme organizzative da quest'ultimo adottate.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/08/2015 e nota IFEL del 15/03/2016.

	CATEGORIE DI ATTIVITA'	SOTTOCATEGORIE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
2	Campeggi, distributori carburanti	
3	Stabilimenti balneari	
4	Esposizioni, autosaloni	
5	Alberghi con ristorante	A- Alberghi con ristorante
		B – Agriturismi con ristorazione
6	Alberghi	A -Alberghi senza ristorante
		B- Locande
		C- affittacamere
		D – Case ed appartamenti per vacanze
		E- Appartamenti ammobiliati uso turistico
		F – Bed and breakfast
		G – Agriturismi senza ristorazione
7	Case di cura e riposo	

8	Uffici, agenzie	
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	
17	Bar, caffè, pasticceria	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	
21	Discoteche, night club	

ALLEGATO B

ALL. B

Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

	descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307

<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

